



13/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni militari iscritto al n. 14724 del
registro di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 20 novembre 2023, proposto
da M. T., nato a omissis il omissis, rappresentato e difeso dall'avv.
Massimo Raffa (p.e.c.: massimo.raffa@avvocatiudine.it) ed
elettivamente domiciliato presso lo Studio di questo, in Udine, via
Mercerie, n. 5;

CONTRO:

- il Ministero della difesa, costituito in proprio (p.e.c.: previmil@postacert.difesa.it);
- l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale
successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo 21,
comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.
214 – rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero (p.e.c.:
avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it), dell'Avvocatura
dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale

della Direzione regionale dell'I.N.P.S. per il Friuli Venezia

Giulia, in Trieste, via Cesare Battisti, n. 10;

PER *“accertamento e riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestuale accertamento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato ordinario”.*

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 16 aprile 2024, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Marta Santospagnuolo, l'avv. Massimo Raffa, per la parte ricorrente, e l'avv. Romea Bon, in sostituzione dell'avv. Luca Iero, per l'I.N.P.S.; non comparso il Ministero della difesa.

Ritenuto in

F A T T O

I. La parte ricorrente, Ufficiale Superiore dell'Esercito Italiano, collocato in posizione di ausiliaria dal 7 settembre 2018 e in congedo nella categoria della riserva dal 7 settembre 2023, ha adito questa Corte lamentando - riguardo alle infermità *“spondilosi del rachide lombosacrale con ernie discali multiple”* e *“ipoacusia percettiva da traumi acustici ripetuti con voc a m. 4 a sinistra e a m. 5 a destra”* -, da cui la stessa è affetta – che il Comitato di verifica delle cause di servizio ha escluso la dipendenza di tali patologie dal servizio e chiedendo l'accertamento del negato nesso di causalità e del diritto alla pensione privilegiata chiesta all'I.N.P.S..

La difesa di questa – dopo aver analiticamente descritto il proprio lungo percorso di carriera - sostiene, in particolare, che i *“servizi e [le]*

attività svolte [dal suo assistito] durante il corso del suo servizio presso il Ministero della Difesa - Esercito Italiano hanno minato la sua salute ed integrità fisica, essendo concausa dell'insorgere di diverse patologie [di] cui il ricorrente ha sofferto e porta anche attualmente le conseguenze".

Al riguardo, espone, in particolare, che:

a) il ricorrente, *<già durante il periodo di servizio, ha presentato in data 29/8/2018 domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per le infermità: 1) "Ipoacusia percettiva in verosimile trauma acustico" e 2) "Spondilosi del rachide lombosacrale con ernie discali multiple", infermità confermate successivamente dalla CMO di Padova con il verbale mod. BL/B n. ACM0187125 datato 4/8/2020 e con ascrizione della 2^ alla tab. B>;*

b) *"Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) nell'adunanza n.2627 del 10/12/2021 con verbale n.644022021 [...] ha giudicato le infermità in argomento NON dipendenti da fatti di servizio";*

c) *l'interessato <successivamente ha presentato istanza di aggravamento in relazione alla infermità "spondilodiscoartrosi ed artrosi interapofisaria con riduzione dell'ampiezza intersomatica da c3 al passaggio cervico-dorsale, con osteofitosi somato-marginale anche posteriore, che concorre a ridurre i forami di coniugazione", infermità accertata dalla C.M.O. di Padova con Verbale BLB n.ACM021676 del*

09/05/2022 [...] come "costituente aggravamento della spondilosi del rachide lombosacrale con ernie discali multiple", già riconosciuta al ricorrente e con nuova ascrizione alla tab. A/8>;

d) il proprio consulente tecnico di parte (dott. Giovanni Mazzocchi Palmieri, Udine, 18 settembre 2023), a valle di specifiche argomentazioni, sostiene che "si può ragionevolmente affermare che le infermità da cui è affetto il Gen. T. possono considerarsi SI dipendenti da causa di servizio per la sussistenza del nesso eziologico e concausale con lo svolgimento del proprio incarico durante il servizio militare" e che "In considerazione dell'entità delle menomazioni permanenti residue sia il danno vertebrale che quello acustico sono ascrivibili alla VIII ctg della tab. A a vita (L. 648/50 e L.834/81) singolarmente e per unico complesso alla VII cat. ai fini della Pensione di Privilegio";

e) lo stesso ricorrente <con istanza del 22/09/2023 [...] ha presentato all'Inps, sede di Padova competente a gestire l'istanza, "domanda di pensione di inabilità di privilegio gestione pubblica" in relazione alla infermità "spondilodiscoartrosi del rachide lombosacrale con erniediscalimultiple e documentati segni emiografici di radicolopatia LL4-L5 a sinistra e L5 a destra: Ipoacusia percettiva da traumi acustici ripetuti">.

I.1. La difesa attorea, dopo essersi soffermata sulla sussistenza della

giurisdizione di questa Corte sull'odierna controversia, espone, nel merito, articolate argomentazioni a sostegno delle ragioni del suo assistito, evidenziando gli elementi riconducibili al servizio prestato ritenuti rilevanti e richiamando i contenuti della predetta consulenza tecnica di parte.

I.2. La stessa difesa formula, quindi, le seguenti domande:

I.2.a. nel merito: *<accertare e dichiarare la dipendenza da causa di servizio per le infermità "spondilosi del rachide lombosacrale con ernie discali multiple" e "ipoacusia percettiva da traumi acustici ripetuti con voc a m. 4 a sinistra e a m. 5 a destra" patite dal ricorrente M. T. e accertate dall'Amministrazione resistente, con il correlativo accertamento del ricorrente stesso ad ottenere dal resistente Inps, sede competente, il diritto al trattamento pensionistico privilegiato ordinario richiesto>*, con vittoria di spese;

I.2.b. in via istruttoria, esibizione documentale da parte del Ministero della difesa e *<C.T.U. medico legale atta a determinare la dipendenza della causa di servizio per le infermità sofferte dal ricorrente quali: "spondilosi del rachide lombosacrale con ernie discali multiple" e "ipoacusia percettiva da traumi acustici ripetuti con voc a m. 4 a sinistra e a m. 5 a destra" come descritte nei verbali della C.M.O. di Padova>*.

II. Con memoria depositata il 5 aprile 2024, si è costituito il Ministero della difesa.

II.1. L'Amministrazione, dopo aver ripercorso la vicenda eccepisce l'inammissibilità del ricorso *"per carenza di provvedimento*

amministrativo ai sensi dell'art. 153 comma 1 lett. b) del codice della giustizia contabile", non essendo stata rivolta al Ministero della difesa "alcuna domanda volta all'ottenimento della pensione privilegiata".

Sul punto, il Dicastero – dopo aver evidenziato che *<Afferma, del resto, parte ricorrente a pag. 6 dell'atto introduttivo del presente giudizio di avere presentato all' "Inps sede di Padova, competente a gestire l'istanza, domanda di pensione di inabilità di privilegio">* - rappresenta, in particolare, che:

- *"ai sensi della legge 335 del 08/08/1995 (art. 2 c. 1) e della circolare n. 19 del 18/09/2009 dell'INPDAP, l'Inps ha assunto la competenza in materia di pensioni militari del personale delle Forze Armate collocato direttamente nella riserva/congedo assoluto all'atto della cessazione dal servizio a far data dal 01/01/2010";*
- *"atteso che il sig. T. non è stato collocato direttamente nella riserva/congedo assoluto all'atto della cessazione dal servizio – essendo di contro transitato in posizione di ausiliaria - lo stesso avrebbe dovuto presentare la domanda di pensione privilegiata alla [competente] Direzione Generale" ministeriale;*
- *"l'odierno ricorso non è procedibile non essendo stata la domanda di pensione privilegiata presentata nelle forme di legge";*
- *"ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessaria la previa adozione da parte dell'Amministrazione di un provvedimento definitivo lesivo dell'interesse pensionistico dedotto in giudizio";*

- *“la mancata presentazione formale di una domanda di pensione privilegiata ordinaria comport[a] l'impossibilità di determinare la data di decorrenza del beneficio de quo, in quanto, sebbene il diritto alla ppo sia imprescrittibile, nel caso di specie troverebbe applicazione la prescrizione dei ratei pensionistici”.*

II.2. Il Ministero della difesa - dopo aver esposto proprie considerazioni sulla *“legittimazione passiva del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio”* – sostiene, poi, con specifiche argomentazioni, l'infondatezza della doglianza nel merito e si oppone all'accoglimento della richiesta istruttoria di C.T.U., formulando, infine, le seguenti conclusioni:

“- che il ricorso sia dichiarato improcedibile o inammissibile per violazione dell'art. 153 comma 1, lett. b) del codice di giustizia contabile;

- che venga disposta l'integrazione del contraddittorio con chiamata in causa del M.E.F;

- che il ricorso venga rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi riferiti.

Con vittoria delle spese di giudizi o quantificate globalmente nella misura di euro 1.000,00 (Mille/00), considerata anche l'ipotesi della lite temeraria, e, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori richieste, che il Ministero della Difesa, in caso di soccombenza, venga con dannato in solido con il M.E.F al pagamento delle spese di lite”.

III. Con memoria depositata il 5 aprile 2024, si è costituito l'I.N.P.S..

III.1. La difesa dell'Ente previdenziale – dopo aver premesso che

“Trattandosi di militare transitato nella posizione di ausiliaria, la competenza pensionistica rimane in capo al Ministero della Difesa, mentre l'INPS, all'atto del definitivo collocamento in riserva, svolgerà il ruolo di mero ordinatore secondario della spesa” – riferisce e documenta che, “Per tale ragione, il convenuto Istituto ha respinto la domanda di pensione privilegiata presentata dal ricorrente” (allega, al riguardo, copia del provvedimento del 4 aprile 2024 con il quale la Sede I.N.P.S. di Trieste ha respinto la “domanda di Pensione di inabilità di privilegio Gestione Pubblica” n. 2118976100239 con la seguente motivazione: “Militare transitato nella posizione di ausiliaria la cui competenza pensionistica rimane in capo al Ministero della Difesa. L'INPS, all'atto del definitivo collocamento nella posizione di riserva, svolge il ruolo di ordinatore secondario della spesa”).

A ciò la difesa dell'I.N.P.S. aggiunge che *“Il parere negativo espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio induce, ad ogni modo, a ritenere infondata la pretesa avanzata dal Sig. T.”.*

III.2. La stessa difesa formula, quindi, le seguenti conclusioni:

“rigettare il ricorso, in quanto infondato. Spese e compensi di lite rifiuti. In via istruttoria, l'INPS si oppone alle istanze avversarie, in quanto superflue in rapporto alla documentazione contraria già in atti. Nella denegata ipotesi di ammissione della richiesta C.T.U. medica, il convenuto Istituto nomina sin da ora C.T.P. il Dott. Maurizio Santoro, responsabile dell'Ufficio medico legale INPS di Trieste o altro medico

da questi delegato”.

IV. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2024, la difesa della parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento delle istanze formulate, ha motivatamente replicato all'eccezione preliminare sollevata dall'I.N.P.S.; la difesa di quest'ultima, richiamando gli atti, ha insistito per il rigetto del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

1. La parte ricorrente - Ufficiale Superiore dell'Esercito Italiano, collocato in posizione di ausiliaria dal 7 settembre 2018 e in congedo nella categoria della riserva dal 7 settembre 2023 – ha chiesto a questa Corte l’*“accertamento e [il] riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestuale accertamento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato ordinario”*, con riferimento alle *<infermità "spondilosi del rachide lombosacrale con ernie discali multiple" e "ipoacusia percettiva da traumi acustici ripetuti con voc a m. 4 a sinistra e a m. 5 a destra">* (così l'atto introduttivo).

2. Disattesa l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze (*supra*, sub II.2), in qualità di interessato a opporsi al ricorso, in quanto la determinazione del Comitato di verifica per le cause di servizio ha, comunque, natura endoprocedimentale, sul piano preliminare dovrebbe essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso che il Ministero della difesa ha sollevato in quanto allo stesso non è stata rivolta *“alcuna domanda volta all'ottenimento della pensione privilegiata”*

(*supra*, sub II.1 et II.2).

Dell'odierna questione preliminare – che non è perfettamente sovrapponibile al tema della mancanza della previa domanda amministrativa di pensione privilegiata già affrontato dalla più recente giurisprudenza (Corte dei conti, Sezioni riunite, sent. n. 12/2023/QM/PRES del 17 agosto 2023; in senso difforme, Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sent. n. 33 del 1° dicembre 2023), atteso che qui il ricorrente ha effettivamente presentato la domanda amministrativa in questione, ma, secondo quanto lamentato con l'eccezione di cui si tratta, all'I.N.P.S. anziché al Ministero della difesa – si può, tuttavia, non tener conto, in applicazione del *<principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 23306/2019 [...], con richiamo a Cass., s.u., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass. 11 maggio 2018, n. 11458; Cass. 9 gennaio 2019, n. 363)>* (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ord. n. 9309/20 del 20 maggio 2020).

Adattando l'applicazione del principio in parola al caso di specie, si

osserva che è di immediata evidenza che la 1^a Sezione della Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova – tanto nel verbale mod. BL/B N ACMO187125 del 4 agosto 2020, quanto in quello mod. BL/B N ACMO21676 del 9 maggio 2022 – ha classificato le infermità in argomento solo ai fini dell'equo indennizzo (come, del resto, rilevato anche dal Ministero resistente) e non reca, dunque, classificazione alcuna ai fini della pensione privilegiata, sicché, anche se il nesso di causalità fra tali infermità e il servizio fosse riconosciuto, il ricorrente non potrebbe, comunque, ottenere quel beneficio pensionistico, non potrebbe, cioè, ottenere la soddisfazione della pretesa che, nella presente controversia, costituisce il solo elemento che consente il radicarsi della giurisdizione di questa Corte (Sez. Giur. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 33/2023, cit.).

Il ricorrente, dal canto suo, nulla ha lamentato in ordine a tale mancata classificazione.

In buona sostanza, difetta l'interesse ad agire, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Essendo stato definito il giudizio con decisione inerente soltanto a una questione preliminare, appare giusto disporre - ai sensi dell'articolo 31, comma 3 c.g.c. – la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

	12	
	1) dichiara inammissibile il ricorso;	
	2) compensa le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.	
	Il Giudice	
	Cons. Paolo Gargiulo	
	(firmato digitalmente)	
	Il GIUDICE,	
	ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al	
	comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi della parte ricorrente.	
	Il Giudice	
	Cons. Paolo Gargiulo	
	(firmato digitalmente)	
	Depositata in segreteria nei modi di legge il 16 aprile 2024.	
	Pubblicata il 16/04/2024	
	Trieste, 16/04/2024	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.ssa Anna De Angelis	
	(firmato digitalmente)	
	IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI	
	DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTE RICORRENTE	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	